



ATTO COSTITUTIVO

della

Chiesa Cristiana Evangelica ASSEMBLEE DI DIO

ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione Religiosa denominata "Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio". Essa comprende tutte le Chiese Cristiane Evangeliche di esperienza pentecostale, le Missioni, le Associazioni Evangeliche, gli Istituti culturali o socio-assistenziali e i Ministri iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri che, legati dalla stessa confessione di fede basata sulle Sacre Scritture, formano una unica comunione.

ART. 2 PREMESSA STORICA

La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio riconosce come proprie le origini comuni a tutte le chiese appartenenti alle "Assemblee di Dio" nel mondo, le quali si sono associate spontaneamente e autonomamente vivendo la meravigliosa esperienza della comunione per mezzo di Cristo e in Cristo, Parola unica e infallibile di Dio.

Le origini comuni sono quelle della Chiesa dell'era apostolica, che confessa Gesù come Figlio del Dio vivente ed è edificata da Cristo su questa confessione di fede; ad essa Cristo ha affidato il compito di predicare l'evangelo mediante la potenza dello Spirito Santo, mentre vive nell'attesa del Suo ritorno.

Dopo il secolo apostolico, dal tempo dei Padri a quello della Riforma, la Chiesa avverte la necessità di una propria rifondazione sulla Parola di Dio dopo un lungo peregrinare lontana da essa nel medioevo, in cui, tuttavia, ha continuato a risplendere in varie forme, anche in Italia, come nelle Valli Valdesi. In virtù di quella straordinaria esperienza spirituale, quale fu la Riforma, la Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio crede nella "sola Scrittura", "solo Cristo", "sola Grazia", "sola Fede", "solo a Dio la gloria".

Oggi, la Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio è una diretta continuazione del movimento di risveglio pentecostale degli inizi del 1900. Questa esperienza storica e spirituale iniziò nel 1906 a Los Angeles (USA), per poi diffondersi nella città di Chicago dove un gruppo di credenti italiani, provenienti da diversi ambienti evangelici, si riunì per sperimentare il battesimo dello Spirito Santo: nacque la prima Chiesa evangelica pentecostale italiana all'estero. Incoraggiato da questa esperienza e ripieno del "fuoco" di Dio, Giacomo Lombardi ritornò in Italia e fondò diverse chiese. In seguito, molti altri credenti, desiderosi di portare il messaggio di Cristo a parenti e amici del loro paese d'origine, rimpatriarono e costituirono altre comunità evangeliche dando vita al "Movimento Congregazionalista delle Chiese Evangeliche Pentecostali d'Italia". L'opera di evangelizzazione



continuò con zelo e forza spirituale anche durante gli anni del regime fascista, caratterizzati da una dura, a volte violenta, persecuzione contro le Chiese pentecostali.

Con la caduta del fascismo e la fine della guerra, per superare gli effetti della “circolare Buffarini-Guidi” n. 600/158 del 9 aprile 1935 e ottenere la libertà religiosa e di culto, le chiese del “Movimento Congregazionalista delle Chiese Evangeliche Pentecostali d’Italia”, decisero di darsi una struttura organizzativa e giuridica. Per ottenere il riconoscimento giuridico in Italia, fu necessario produrre le opportune garanzie di una Associazione Religiosa estera già riconosciuta nel proprio Paese, con la quale entrare in un rapporto di affiliazione spirituale. Le “Assemblies of God” degli USA presentarono, in favore dei fratelli italiani, le necessarie credenziali e garanzie per il riconoscimento giuridico della nascente associazione delle “Chiese delle Assemblee di Dio in Italia” (A.D.I.).

La maggior parte delle Chiese Pentecostali italiane confluì nella nascente associazione A.D.I. perché riconobbe tutelati i principi di autonomia e di autodeterminazione spirituale ed amministrativa della comunità locale. Fin dall’inizio le Chiese hanno incaricato gli organi istituzionali della associazione A.D.I. di perseguire solo le finalità di rappresentanza nei confronti dello Stato Italiano e di promozione della comunione fra le comunità evangeliche, in uno spirito di libertà, scevro da settarismi.

L’associazione di Chiese delle A.D.I. è stata riconosciuta ente morale nel 1959 e nel 1988 ha stipulato le Intese con lo Stato Italiano: questi obiettivi sono stati realizzati grazie all’impegno profuso negli anni e al lavoro incessante espletato dai pastori e dalle chiese locali, che hanno fedelmente onorato l’evangelo quale *luce del mondo e sale della terra*.

A partire dagli anni ‘90, il rapporto fra le chiese locali e gli organi di governo della associazione A.D.I. è cambiato, in quanto le finalità e i principi statutari, innanzi espressi, hanno subito una diversa interpretazione e attuazione, pienamente manifestatesi nella forte influenza esercitata sulle chiese locali dagli organi della associazione A.D.I. sul piano teologico, liturgico ed ecclesiologico. Ne è conseguita la nascita di un diffuso dissenso non facilmente esprimibile nelle sedi istituzionali, che, in vari casi, ha determinato l’estromissione o le dimissioni di un cospicuo numero di ministri di culto.

Pertanto alcune Chiese, manifestando il fermo proposito di riappropriarsi della basilare e irrinunciabile autonomia, propria di quello spirito originario delle prime Chiese Evangeliche Pentecostali d’Italia, con libera espressione di voto dei propri membri, ad ampia maggioranza, hanno iniziato in modo tanto spontaneo quanto sofferto, ma carico di speranza cristiana, a costituirsi localmente nella forma di associazione religiosa. Le suddette Chiese, nella volontà unanime di osservare e mantenere i principi biblici, l’identità originaria nonché i rapporti di comunione con le chiese consorelle estere delle Assemblee di Dio di tutto il mondo, hanno promosso la costituzione dell’Associazione: “Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio”.

ART. 3 LA CONFESSIONE DI FEDE

La fede della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio è fondata sulle Sacre Scritture dell’Antico e del Nuovo Testamento, che riconosce come ispirata rivelazione di Dio, per tutti i popoli di ogni tempo. Infatti

CREDE che la sacra Bibbia è l’ispirata parola di Dio, unica e autorevole norma di fede per tutti i credenti. La regola infallibile per l’interpretazione della Scrittura è la Scrittura stessa.

CREDE in un solo Dio, creatore del cielo, della terra e dell’uomo a sua immagine e somiglianza. Nell’unità della sua divinità vi sono tre persone, di un’unica sostanza, potenza ed eternità: Padre, Figlio e Spirito Santo.



- CREDE** in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, che è stato concepito in Maria vergine per lo Spirito Santo. Ha vissuto senza peccato e ha compiuto e compie segni miracolosi e guarigioni. Con la sua morte in croce ha acquistato la redenzione dell'uomo; è risorto ed è asceso al cielo dove intercede per la Chiesa, che, al suo ritorno prenderà per darle vita eterna.
- CREDE** che lo Spirito Santo opera la rigenerazione in coloro i quali credono in Gesù Cristo, che lo ha promesso e dato alla Chiesa, per renderla efficace, convincente e potente nell'evangelizzazione, quale "testimone in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, e fino all'estremità della terra"; abilita i credenti a parlare in altre lingue, così come accadde il giorno di Pentecoste a Gerusalemme, dove molti, udendo parlare delle grandi cose di Dio nella propria lingua, si convertirono. Attraverso i carismi e i ministeri incoraggia, edifica e santifica la Chiesa.
- CREDE** che la salvezza è per tutti, la sua condizione è la grazia di Dio e si riceve ravvedendosi e accogliendo per fede l'opera unica ed eterna di Gesù Cristo.
- CREDE** che nella Chiesa, corpo di Cristo, vengono accolti tutti coloro che, avendo creduto, sono battezzati secondo le Scritture. La Chiesa celebra la Cena del Signore, attraverso il pane e il vino, quale memoriale della sua morte vicaria, divenendo il fondamento della comunione cristiana. Infatti, Gesù Cristo è mediatore tra il cristiano e Dio, ma anche tra un cristiano e un altro cristiano, rendendoli fratelli. La comunione fraterna è la risposta di Dio Padre alla preghiera di Gesù Cristo, il quale chiedeva l'unità di coloro che gli appartengono.
- CREDE** che, secondo le Scritture, Israele è il popolo eletto perché i carismi e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Israele è la radice sulla quale è innestata la Chiesa e che "a questo popolo appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro, le promesse, i padri e, secondo la carne, il Cristo".
- CREDE** che la missione della Chiesa, una, santa, universale e apostolica, è l'annuncio dell'Evangelo ad ogni creatura che Dio, in virtù del sacerdozio universale, ha affidato a tutte le credenti e i credenti.
- CREDE** nella risurrezione dei morti, nella glorificazione dei redenti e nel giusto giudizio di Dio.

ART. 4 LA SEDE

La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio ha la sede sociale in Roma, via Rocca Strada n. 14. Essa può costituire altre sedi secondarie.

ART. 5 FINALITÀ

La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio è una associazione apartitica ed apolitica senza scopo di lucro, con finalità di culto. Riconosce e osserva gli insegnamenti della Bibbia e, in una linea comune di servizio e di testimonianza stabilita sui principi di collaborazione definiti in accordo e volontariamente e responsabilmente accettati, si propone di:

- a- promuovere e favorire la comunione fra le Chiese;
- b- esprimere sul piano organizzativo l'unità della fede;
- c- favorire il sorgere di nuove Chiese e lo sviluppo di quelle esistenti;
- d- favorire ed assistere i Ministri nella loro vocazione e nella cura delle anime;
- e- rappresentare le Chiese e i Ministri nei rapporti con lo Stato Italiano e gli Stati esteri, con gli Enti pubblici, con le chiese e gli organismi italiani ed esteri, con gli organismi ecumenici.



ART. 6 I MINISTERI

La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio riconosce i *ministeri* quali strumenti autorevoli di guida, di insegnamento, di edificazione e di servizio per la comunità cristiana e per tutte le genti. La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio nel riconoscere i Ministri, così come indicati nel Nuovo Testamento, conferisce loro le proprie credenziali.

ART. 7 GLI ORGANI

Gli organi della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio sono:

- 1 L' Assemblée Generale Nazionale;
- 2 Il Collegio Ministeriale;
- 3 Il Moderatore e l'Ufficio di Presidenza;
- 4 Il Comitato Esecutivo Nazionale;
- 5 Il Collegio degli Anziani;
- 6 Il Collegio dei Revisori;
- 7 Il Comitato dei Convegni Nazionali;
- 8 Il Consiglio di Chiesa;

ART. 8 LA RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell' Associazione spetta al Moderatore o al Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale, in via disgiunta tra loro, ovvero al Tesoriere per le competenze al medesimo delegate da Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. 9 IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio sarà costituito dalle quote associative il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea Generale Nazionale che ne determinerà anche le modalità di versamento.

ART. 10 LA DURATA

La durata dell' Associazione, confidando nella fedeltà del Signore, è illimitata.

ART. 11 LO STATUTO E REGOLAMENTI - RICONOSCIMENTO

L' Associazione è regolata dal presente atto, dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e dai regolamenti interni adottati ai sensi dell'allegato Statuto.

Il Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale viene autorizzato a compiere tutto quanto



necessario per il conseguimento del riconoscimento presso l'Autorità competente e per l'acquisto della personalità giuridica.

ART. 12 RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazione.



STATUTO

della

Chiesa Cristiana Evangelica

ASSEMBLEE DI DIO

ART. 1 PREMESSA

La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio è costituita da Chiese autonome, da Missioni, da Associazioni Evangeliche, da Istituti autonomi e da Ministri iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri. Le norme del presente atto regolano e disciplinano l'organizzazione, le attività e l'amministrazione della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio nel rispetto dell'autonomia disciplinare interna ed indipendenza finanziaria di ciascuna Chiesa, Missione, Associazione Evangelica ed Istituto culturale o socio-assistenziale e delle peculiari individualità di ogni Ministero spirituale.

ART. 2 LA DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio o in abbreviato Assemblee di Dio e/o con l'acronimo AD utilizzato solo in dicitura o anche inserito in un logo grafico consistente in elementi stilizzati rappresentanti una fiamma scaturente da una Bibbia aperta con la dicitura "IESUS LUX MUNDI" e sullo sfondo il globo terrestre.

ART. 3 LA SEDE

La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio elegge la sua sede legale in Roma alla via Rocca Strada, 14. Ha facoltà di stabilire sedi secondarie per l'operatività, l'amministrazione e la rappresentanza per perseguire le sue finalità istituzionali e svolgere le sue attività.

ART. 4 I MEMBRI

4.1 Le Chiese, gli Istituti culturali o socio-assistenziali, le Missioni, Associazioni Evangeliche e i Ministri, quali membri della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio, confessano ed accettano i principi espressi nella Confessione di Fede, condividono i principi di comunione e operano per la realizzazione delle finalità istituzionali partecipandone appieno allo spirito e agli ideali. Tutti i membri partecipano attivamente e con pari dignità alla vita dell'Associazione.

4.2 La Chiesa, la Missione, l'Associazione Evangelica, l'Istituto o il Ministro che intende far parte della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio inoltra una domanda di ammissione al Moderatore il quale, prima unitamente all'Ufficio di Presidenza e poi unitamente al Comitato Esecutivo nazionale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione, la sottopone per la ratifica all'Assemblea Generale Nazionale.

4.3 Nella domanda di ammissione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare ed osservare le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno e di tutte le deliberazioni degli organi della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio e di impegnarsi a contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali partecipando alle attività preventivamente concordate e versando la quota associativa stabilita dall'Assemblea Generale Nazionale.

4.4 Le Chiese, le Missioni, le Associazioni Evangeliche e gli Istituti culturali o socio-assistenziali restano liberi nella loro conduzione ed attività interne secondo i principi ed i costumi del paese nel quale svolgono la loro attività e i principi dottrinali della Parola di Dio e mantengono la propria



autonomia disciplinare interna e la completa autonomia finanziaria.

4.5 I membri sono liberi di recedere o possono essere esclusi dall'Associazione solo per gravi motivi, con delibera dell'Assemblea Generale Nazionale, secondo quanto stabilito nel presente Statuto.

ART. 5 LA CHIESA

5.1 Possono entrare a far parte della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio le Chiese curate e condotte dal proprio Ministro di culto iscritto al Ruolo Generale dei Ministri delle Assemblee di Dio e amministrate da un Consiglio di Chiesa strutturato in conformità a quanto previsto da questo Statuto. Esse sono rappresentate dal Presidente del proprio Consiglio di Chiesa o da un delegato in seno all'Assemblea Generale Nazionale cui partecipa con diritto di voto.

ART. 6 GLI ISTITUTI CULTURALI O SOCIO-ASSISTENZIALI, LE MISSIONI E LE ASSOCIAZIONI EVANGELICHE

6.1 Possono entrare a far parte della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio gli Istituti culturali o socio-assistenziali, Le Missioni e le Associazioni Evangeliche che si sono costituiti con atto pubblico e sono regolati da uno Statuto e da un Regolamento Interno che esprimono norme, regole e principi concordi a quelli delle Assemblee di Dio quanto alla forma di governo, alla rappresentanza e alle finalità. Essi sono rappresentati dal proprio legale rappresentante in seno all'Assemblea Generale Nazionale cui partecipa con diritto di voto.

ART. 7 I MINISTRI

7.1 La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio riconosce, conferendo loro le proprie credenziali, i Ministri che accettano i principi espressi nella Confessione di Fede, che hanno una buona testimonianza e che accettano le indicazioni, i compiti ed i principi espressi dal Regolamento dei Ministri. I Ministri che hanno ricevuto le credenziali possono entrare a far parte della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio inoltrando domanda di ammissione ed essere iscritti nel Ruolo Generale dei Ministri della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio. Essi potranno essere esclusi dall'Associazione qualora non mostrino dignità nell'esercizio del loro ministero.

7.2 I Ministri sono impegnati nella predicazione della parola di Dio e nell'assistenza morale e spirituale di chiunque ne faccia richiesta o sia nel bisogno. Il loro servizio è espletato nella conduzione di una o più Chiese, nella cura delle anime presso Istituti socio-assistenziali, nell'insegnamento presso scuole o istituti culturali di formazione biblica e teologica, nella testimonianza e nella evangelizzazione.

7.3 I Ministri che entrano a far parte dell'Associazione vengono iscritti al Ruolo Generale dei Ministri a cura dell'Ufficio di Presidenza. Essi, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità dello Stato, celebrano i matrimoni con effetti civili.

7.4 I Ministri iscritti al Ruolo Generale dei Ministri della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio hanno diritto di voto in seno all'Assemblea Generale Nazionale e al Collegio Ministeriale.

ART. 8 LE ATTIVITÀ E I SERVIZI

8.1 La Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio intende perseguire le proprie finalità istituzionali con le sue attività e i suoi servizi promovendo e favorendo:

- a) l'evangelizzazione attraverso la diffusione del messaggio evangelico di salvezza, la



costituzione di nuove chiese, di nuovi campi di missione istituendo un fondo missioni;

- b) iniziative di solidarietà per la promozione sociale e per il rispetto della dignità della persona umana nella sua condizione spirituale e fisica senza discriminazioni; la costituzione di centri di accoglienza e di assistenza per disagiati;
- c) la crescita della conoscenza biblica con corsi di formazione e di teologia; le attività e le conoscenze attraverso pubblicazioni e produzione di materiale didattico;
- d) seminari, conferenze, incontri per famiglie, per giovani e per fanciulli per favorire la comunione fraterna.

8.2 Le attività e i servizi dell'Associazione sono promossi, curati e posti in esecuzione dai Dipartimenti, comprendenti comitati e gruppi di lavoro che fanno capo al Comitato Esecutivo Nazionale e sono da esso designati e costituiti. Si individuano otto Dipartimenti:

- a) Cultura, teologia e formazione
- b) Attività socio assistenziali
- c) Missione ed evangelismo
- d) Attività intercomunitarie
- e) Didattica
- f) Media e comunicazione
- g) Rapporti e Sviluppo
- h) Amministrazione

ART. 9 GLI ORGANI

9.1 Gli organi della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio sono:

- a) Assemblea Generale Nazionale
- b) Moderatore e Ufficio di Presidenza
- c) Comitato Esecutivo Nazionale
- d) Collegio degli Anziani
- e) Collegio dei Revisori
- f) Comitato dei Convegni Nazionali
- g) Consiglio di Chiesa
- h) Collegio Ministeriale

ART. 10 L'ASSEMBLEA GENERALE NAZIONALE

10.1 L'Assemblea Generale Nazionale degli Associati è l'organo deliberativo della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio. All'Assemblea Generale Nazionale possono partecipare con diritto di voto :

- i Ministri iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri;
- i Presidenti dei Consigli di Chiesa o un loro delegato
- il legale rappresentante degli Istituti, delle Missioni, delle Associazioni Evangeliche o un loro delegato;



- il Moderatore e i membri del Comitato Esecutivo Nazionale.

10.2 Tutti i membri partecipanti hanno pari dignità e diritto ad un solo voto. L'Assemblea è convocata, secondo quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento tramite il Comitato dei Convegni Nazionali ovvero, in caso di inadempienza di quest'ultimo, tramite l'Ufficio di Presidenza su richiesta del Comitato Esecutivo Nazionale, del Moderatore o su richiesta di almeno un terzo degli associati ed è presieduta dal Presidente del Comitato dei Convegni Nazionali ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dalla persona eletta dall'Assemblea Generale Nazionale a maggioranza dei presenti.

10.3 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

10.4 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

In questa sede:

- a) nomina i membri del Comitato dei Convegni Nazionali
- b) approva i regolamenti dei due Comitati Nazionali, i regolamenti delle attività dei Dipartimenti, i regolamenti delle procedure del Collegio degli Anziani e del Collegio dei Revisori, nonché ogni modifica degli stessi;
- c) ratifica l'ammissione dei membri, Chiese, Istituti, Missioni, Associazioni Evangeliche e Ministri, che hanno fatto domanda di far parte dell'Associazione e la loro esclusione o recesso;
- d) delibera i provvedimenti disciplinari previsti nel Regolamento Interno;
- e) elegge il Moderatore, i membri del Comitato Esecutivo Nazionale nella loro funzione di Sovrintendenti di dipartimento e il Collegio dei Revisori;
- f) stabilisce l'ammontare della quota associativa e dei contributi dovuti da ogni Chiesa, Istituto, Missione, Associazione Evangelica e Ministro;
- g) approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entrambi oggetto di relazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
- h) approva la relazione annuale del Moderatore e del Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale;
- i) si esprime sui casi di sopravvenuta incompatibilità, previste dal Regolamento Interno, degli uffici e degli altri organi prima della naturale scadenza dei mandati.

10.5 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In questa sede :

- a) approva le modifiche allo Statuto;
- b) approva il Regolamento Interno e le relative modifiche;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- d) delibera in ordine a questioni di grande importanza e priorità.

ART. 11 IL COMITATO DEI CONVEGNI NAZIONALI

11.1 Il Comitato dei Convegni Nazionali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno, convoca e presiede l'Assemblea Generale Nazionale e il Collegio Ministeriale, ne prepara i lavori e stabilisce l'ordine del giorno con i temi da trattare. Ad esso sono indirizzate le proposte dei temi e



le istanze da porre in discussione nelle sessioni dell'Assemblea Generale Nazionale o del Collegio Ministeriale inoltrate dagli associati e dagli organi della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio.

11.2 Esso è composto da tre Ministri: un Presidente, un Segretario e un Consigliere eletti dall'Assemblea Generale Nazionale, che ricoprono la carica per tre anni rinnovabile solo per un secondo mandato.

11.3 Il Comitato dei Convegni Nazionali si riunisce almeno ogni sei mesi ed è convocato dal proprio Presidente che ne presiede le riunioni.

11.4 Il Comitato dei Convegni Nazionali, nello svolgere le sue peculiari attività, è scevro da qualsivoglia condizionamento o influenza degli altri organi della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio.

ART. 12 IL MODERATORE

12.1 Il Moderatore è il garante del rispetto dei principi espressi nella Confessione di Fede e dei principi di questo Statuto. E' eletto dall'Assemblea Generale Nazionale e, per la durata della sua carica, è membro di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale. Il Moderatore, in via disgiunta con il Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale, rappresenta la Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio dinanzi alle Autorità dello Stato, sia in giudizio sia di fronte a terzi.

12.2 Il Moderatore espleta il suo incarico nel momento di consultazione dei membri dell'Ufficio di Presidenza o nell'accogliere, confrontare e relazionare in modo costruttivo e proficuo le istanze e le richieste portate dai due Comitati Nazionali, dal Collegio degli Anziani o dal Collegio dei Revisori.

12.3 Il Moderatore :

- a) ha facoltà di rinviare una delibera dell'Assemblea Generale Nazionale alla stessa, per una unica ulteriore discussione di approfondimento;
- b) prepara, coordina e presiede i lavori dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Decano del Collegio degli Anziani, dal Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale, dal Presidente del Comitato dei Convegni Nazionali e dal Coordinatore del Collegio dei Revisori;
- c) convoca, tramite il Comitato dei Convegni Nazionali, l'Assemblea Generale Nazionale;
- d) ha facoltà di convocare riunioni straordinarie dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale, del Comitato dei Convegni Nazionali e dei due Collegi;

12.4 Il Moderatore mantiene la sua carica per un mandato di sette anni e non è rieleggibile nello stesso ufficio. La sua carica può essere prorogata per soli tre anni, per validi motivi istituzionali stimati dall'Assemblea Generale Nazionale. Il Moderatore è tenuto a rassegnare le sue dimissioni dall'ufficio affidatogli prima della naturale scadenza del suo mandato se richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea Generale Nazionale.

ART. 13 L'UFFICIO DI PRESIDENZA

13.1 L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Moderatore ed è composto così come stabilito dal precedente punto 12.3 lettera (b).

13.2 L'Ufficio di Presidenza, unitamente al Moderatore, esamina preventivamente le domande di ammissione alla Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio per una prima valutazione circa la moralità e la buona testimonianza del richiedente prima che le domande siano valutate dal Comitato Esecutivo Nazionale.



13.3 I compiti specifici dell'Ufficio di Presidenza sono:

- a) redigere e presentare all'Assemblea Generale Nazionale, per la loro approvazione, i regolamenti delle procedure del Collegio degli Anziani, del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Convegni Nazionali;
- b) conferire le credenziali ai Ministri;
- c) iscrivere i Ministri al Ruolo Generale della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio;
- d) deliberare circa le destinazioni ed i trasferimenti dei Ministri tenendo conto, nei limiti del possibile, dei bisogni e dei desideri delle Chiese e dei Ministri stessi;
- e) formulare l'organico dei Ministri;
- f) vigilare sulla disciplina dei Ministri promuovendo eventuali provvedimenti disciplinari.

13.4 L'Ufficio di Presidenza si costituisce in modo permanente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del Moderatore, o di un suo delegato, e di due membri. Tutte le decisioni sono prese all'unanimità.

13.5 La sede dell'Ufficio di presidenza è stabilita dal Moderatore presso la sede legale della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio o presso una sede operativa.

ART. 14 IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

14.1 Il Comitato Esecutivo Nazionale promuove, cura e pone in esecuzione, attraverso i Dipartimenti che lo compongono, le attività e i servizi della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio. Al Comitato Esecutivo Nazionale è attribuita l'amministrazione del Patrimonio dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea Generale Nazionale, è composto da un Presidente che ne presiede e coordina i lavori, otto Sovrintendenti di Dipartimento e, di diritto, dal Moderatore. La carica del Presidente e dei Sovrintendenti dura tre anni; essi sono rieleggibili per lo stesso incarico solo per un secondo mandato. Ogni Sovrintendente promuove e cura le attività e i servizi dell'Associazione inerenti al Dipartimento la cui amministrazione e conduzione gli è stata affidata.

14.2 Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario. Inoltre il Comitato Esecutivo Nazionale può essere convocato anche su richiesta di uno dei Sovrintendenti. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale quello del Moderatore.

14.3 Il Presidente del Comitato Esecutivo Nazionale, in via disgiunta con il Moderatore, ha la rappresentanza della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio di fronte a terzi e in giudizio; pone in esecuzione le delibere dell'Assemblea Generale Nazionale, stipula in nome e per conto della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio accordi e contratti; riscuote i proventi di ogni cespite, le quote associative, le offerte e le liberalità, effettua i pagamenti, rilascia quietanza, assistito dal Tesoriere dell'Associazione che è il Sovrintendente del dipartimento Amministrazione.

14.4 I Sovrintendenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Al Tesoriere è attribuito l'obbligo di redigere ogni anno un bilancio finanziario che, dopo l'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Nazionale.

14.5 I compiti specifici del Comitato Esecutivo Nazionale sono:

- a) redigere e proporre all'Assemblea Generale Nazionale per la loro approvazione o per le loro modifiche il Regolamento Interno e i regolamenti e le procedure delle attività dei Dipartimenti;
- b) costituire e nominare i comitati e gruppi di lavoro di cui al punto 8.2;



- c) formulare i progetti o il programma generale dell'attività della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) promuovere, favorire e mantenere rapporti e programmi di collaborazione con organismi religiosi, culturali ed assistenziali italiani ed esteri;
- e) esaminare le domande di ammissione alla Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio, verificando l'esistenza dei requisiti tecnici dell'aspirante membro;
- f) propone le modifiche al presente Statuto e al Regolamento Interno.

14.6 La sede del Comitato Esecutivo Nazionale è stabilita dal suo Presidente presso la sede legale della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio o presso una sede operativa.

ART. 15 IL COLLEGIO DEI REVISORI

10.1 Il Collegio dei Revisori, eletto dall'Assemblea Generale Nazionale, si compone di tre Revisori che durano in carica tre anni e sono eleggibili solo per due mandati. Il Collegio dei Revisori sceglie tra i suoi membri il Coordinatore del Collegio che convoca il Collegio ogni sei mesi.

10.2 Il Collegio dei Revisori si esprime circa l'opportunità e la correttezza degli impieghi delle risorse umane e finanziarie della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in riferimento alle finalità e alle attività e servizi istituzionali. Inoltre annualmente esamina i rendiconti, con le rispettive relazioni, che devono essere presentati all'Assemblea Generale.

ART. 16 IL CONSIGLIO DI CHIESA

16.1 Ogni Chiesa è amministrata dal proprio Consiglio di Chiesa composto almeno da un Presidente, un Segretario e un Tesoriere e, secondo un regolamento interno della stessa Chiesa, da uno o più Consiglieri eletti almeno ogni tre anni dai membri della Chiesa riuniti nella Assemblea di Chiesa. La Chiesa è rappresentata nell'Assemblea Generale Nazionale dal Presidente del Consiglio di Chiesa o da un'altro membro del Consiglio di Chiesa da questo delegato.

16.2 L'approvazione del regolamento interno della Chiesa e ogni deliberazione dell'Assemblea di Chiesa e del Consiglio di Chiesa sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

16.3 La Chiesa, nel rispetto di quanto sopra stabilito, si struttura in modo autonomo nella sua forma di governo, disciplinata dal proprio regolamento interno, in pieno rispetto delle leggi dello Stato Italiano e verificato ed approvato, anche nelle sue variazioni, dagli organi della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio.

ART. 17 IL COLLEGIO DEGLI ANZIANI

17.1 Il Collegio degli Anziani è composto da tre Ministri iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri delle Assemblee di Dio eletti dal Collegio Ministeriale per un unico mandato di sei anni non essendo rieleggibili per lo stesso incarico.

17.2 Il Collegio degli Anziani è convocato almeno ogni quattro mesi dal Decano del Collegio che ne presiede le riunioni. I compiti specifici del Collegio degli Anziani sono di carattere arbitrale.

17.3 Esso delibera sulle controversie sorte tra gli associati e/o gli organi dell'Associazione, avendone prima tentata la composizione, e sulle questioni di interpretazione delle norme di questo Statuto o del Regolamento Interno. Esamina i casi di incompatibilità associativa, di immoralità, circa i quali l'Assemblea Generale Nazionale delibererà, e ha facoltà di proporre provvedimenti di esclusione. Inoltre ha facoltà di riproporre all'Assemblea Generale Nazionale, tramite il Comitato dei Convegni Nazionali, il riesame di provvedimenti e delibere disciplinari già ratificate ed adottate, secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno. Si impegna a richiamare ogni membro della



Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio alla pace e alla concordia nell'unità della fede, e all'osservanza dei principi espressi nella Confessione di Fede.

ART. 18 IL COLLEGIO MINISTERIALE

18.1 Il Collegio Ministeriale è l'Assemblea Generale di tutti i Ministri delle Assemblee di Dio sia quelli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri sia quelli accreditati dalle credenziali attribuite loro dalla Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio. È convocata una volta all'anno dal Comitato dei Convegni Nazionali che ne prepara, cura e presiede le sessioni.

18.2 Il Collegio Ministeriale elegge i membri del Collegio degli Anziani e i membri del Comitato dei Convegni Nazionali. Il Collegio Ministeriale discute e prende decisioni in merito agli argomenti di carattere spirituale, dottrinale e alla liturgia. Approva e apporta le modifiche al Regolamento dei Ministeri.

18.3 All'Assemblea del Collegio Ministeriale partecipano con diritto al voto tutti gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio mentre i Ministri accreditati con le credenziali delle Assemblee di Dio partecipano senza diritto al voto.

ART. 19 LE DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 Tutte le cariche come sopra costituite sono onorarie, gratuite e temporanee perché sono ricoperte nello stesso ufficio al massimo per due mandati consecutivi, fatta eccezione per il Moderatore e per il Collegio degli Anziani.

19.2 Le norme di applicazione del presente Statuto saranno stabilite con apposito Regolamento Interno. In particolare saranno disciplinate le cause di esclusione dei membri, le cause di incompatibilità o decadenza degli organi e l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.

ART. 20 IL BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 21 LE CLAUSOLE FINALI

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio (art. 37 Cod. civ.).

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ogni anno ai sensi dell'art. 14 sarà redatto il bilancio di esercizio.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe;

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile o ad altre leggi e regolamenti vigenti in materia di associazione.